



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE settembre 2017

Normativa

Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 Modifiche e integrazione alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5

Modificate la dotazione minima di personale, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione nelle classi F delle categorie 4 e 5 e ampliate alcune sottocategorie di attività nella categoria 1 ([vedi](#))

Comunicato del Presidente ANAC del 28 agosto 2017 Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all'Albo gestori ambientali

Il requisito di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici è un requisito di partecipazione e non di esecuzione ([vedi](#))

Giurisprudenza

Responsabilità ambientali del titolare dell'azienda e delega **Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 23 giugno 2017, n. 31364**

Il legale rappresentante può affidare la direzione di singoli rami o impianti a persone dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale. In tal caso, al verificarsi di un reato, la responsabilità penale ricade esclusivamente su questi ultimi soggetti, qualora si accertino elementi di dolo o colpa e si escluda qualsiasi interferenza del titolare ([vedi](#))

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Verifiche di idoneità dei responsabili tecnici - Pubblicato il calendario degli esami

Sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nell'[area riservata ai responsabili tecnici](#), è stato pubblicato il calendario degli esami relativi alle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico, previsti dall'art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014 e dall'art. 2 della Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017 ([vedi](#))

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

È possibile effettuare un deposito temporaneo delle acque di lavaggio dei cassonetti stradali presso le proprie sedi operative dislocate nel territorio del comune nel quale svolge il servizio di igiene urbana?

Depositare temporaneamente i rifiuti costituiti dalle acque di lavaggio dei cassonetti presso le proprie sedi operative dislocate nel territorio comunale nel quale viene svolto il servizio di igiene urbana, è configurabile, in quanto disposto dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, come deposito temporaneo ([vedi](#))

Normativa

Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 Modifiche e integrazione alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.

Con l'adozione della [delibera n. 8 del 12 settembre 2017](#) il Comitato Nazionale ha apportato delle modifiche alla precedente [deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016](#), considerato che in sede di prima applicazione di tale delibera sono emerse criticità in relazione ai nuovi requisiti individuati nell'allegato "A" alla stessa, principalmente legate all'individuazione in misura fissa per ciascuna classe di iscrizione della dotazione minima di personale. Inoltre, al fine di non penalizzare le imprese di piccole dimensioni il Comitato ha riconsiderato anche la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione nelle classi F delle categorie 4 e 5.

A fronte delle segnalazioni di associazioni di categoria ed operatori economici di individuare all'interno della categoria 1 ulteriori sottocategorie riguardanti, rispettivamente, l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 152/06 e l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali di cui al medesimo articolo 184, comma 2, lettere e) e f), del D.Lgs. 152/06 sono state ampliate alcune sottocategorie di attività.

Gli allegati A, B, C, D ed E della delibera 8/2017 sostituiscono rispettivamente:

1. Allegato A alla delibera 5/2016 contenente i requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 "raccolta e trasporto di rifiuti urbani". I nuovi requisiti mantengono invariata la dotazione minima di veicoli in relazione alla classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale; la nuova dotazione non è più stabilita in misura fissa ma è calcolata secondo una formula che tiene conto anche del numero di operatori necessari per ciascun veicolo.
2. Allegato C alla delibera 5/2016 contenente i requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 per "l'attività di spazzamento meccanizzato". I nuovi requisiti mantengono invariata la dotazione minima di veicoli in relazione alla classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale per le classi A e B. L'attività è rinominata "attività di spazzamento meccanizzato dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, lettera c), D.lgs. 152/06"⁽¹⁾.
3. Tabella D1 dell'allegato D alla delibera 5/2016 contenente i requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 per la "sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale". Anche in questo caso si mantiene invariata la dotazione minima di veicoli in relazione alla classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale; la nuova dotazione non è più stabilita in misura fissa ma è calcolata secondo una formula che tiene conto anche del numero di operatori necessari per ciascun veicolo. Restano salvi i criteri riguardanti la dotazione di veicoli stabiliti al punto 6 della circolare 229/2017⁽²⁾.
4. Tabelle D4 e D6 dell'allegato D alla delibera 5/2016. Con riferimento alla tabella D4 restano invariati i requisiti in termini di dotazione di veicoli e personale per la "sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi" ma si estende l'attività consentita alla raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti da aree ed attività cimiteriali. La nuova sottocategoria è quindi denominata "raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali".

⁽¹⁾ L'articolo 184, comma 2, lettera c), D.lgs. 152/06 dispone che "sono rifiuti urbani ... i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale".

⁽²⁾ La circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 relativa "all'applicazione disposizioni delibera n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5" al punto 6 individua le dotazioni minime di veicoli e personale qualora l'attività nella sottocategoria "raccolta differenziata, rifiuti ingombranti, raccolta multimateriale" sia relativa ad una sola delle frazioni di rifiuti tra "frazione organica, carta e cartone, plastica, vetro, multimateriale [vetro/plastica/metalli], ingombranti, altro" mediante apposita tabella. Qualora la raccolta e il trasporto riguardi più di una frazione dovrà essere dimostrata la somma delle dotazioni minime previste per ciascuna di esse fino e non oltre il raggiungimento del valore riportato nella Tab. D1 dell'Allegato "D" alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016 (come sostituita dalla delibera 8/2017 qui esaminata). Per le classi A e B, fino alla concorrenza di tre frazioni, detta somma è ridotta del 30 per cento.

Con riguardo alla tabella D6 i nuovi requisiti mantengono invariata la dotazione minima di veicoli in relazione alla classe di appartenenza ma varia la dotazione di personale per le classi A e B della "sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade", e si estende l'attività alla raccolta e trasporto ai rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 152/06. La nuova sottocategoria è quindi denominata "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art. 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06"3.

5. Allegato E alla delibera 5/2016 contenente i requisiti minimi per l'iscrizione nelle categorie 4 e 5. È rideterminata esclusivamente la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione nelle classi F delle categorie 4 e 5.

La Delibera è entrata in vigore il 18 settembre 2017 secondo le indicazioni ricevute dalla segreteria del Comitato.

Comunicato del Presidente ANAC del 28 agosto 2017 Chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all'Albo gestori ambientali

[L'intervento del Presidente ANAC](#) risolve la questione sulla natura da riconoscere all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le società che concorrono ai fini alle pubbliche gare.

Più volte l'autorità Anticorruzione si è pronunciata configurando l'iscrizione all'Albo come requisito di esecuzione, e quindi acquisibile solo prima della stipula del contratto. In modo diverso il Consiglio di Stato lo ha definito un requisito di partecipazione, da possedere entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Con l'intervento in esame l'ANAC dirime definitivamente il contrasto di interpretazione e, prendendo atto delle pronunce del Consiglio di Stato, modifica la propria posizione interpretativa ritenendo che il requisito di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.

Secondo l'ANAC quindi l'iscrizione all'Albo Gestori va considerato «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'articolo 39 D.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità».

[torna su](#) ↑

Giurisprudenza

Responsabilità ambientali del titolare dell'azienda e delega [Corte di Cassazione, III Sezione Penale, Sentenza del 23 giugno 2017, n. 31364](#)

Con la Sentenza del 14/06/2016 il Tribunale di Napoli ha condannato un soggetto per aver in qualità di legale rappresentante effettuato, in assenza di autorizzazione, attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, costituiti da un centinaio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani dismessi dall'ente comunale, rinvenuti su un'area non pavimentata facente parte dell'impianto di deposito. Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione accusando il Direttore di Commessa dell'appalto di servizi del Comune come unico responsabile di tutte le questioni anche di carattere penale afferenti il suddetto cantiere.

La Cassazione rileva che per la gestione dei rifiuti:

- le responsabilità per la sua corretta effettuazione gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e qualora si tratti di persone giuridiche sui legali rappresentanti dell'impresa: se la responsabilità penale discende direttamente dalla legge;
- è consentito al titolare delegare formalmente ad altri soggetti tecnicamente in grado di assumere le relative responsabilità, i compiti e le mansioni impostigli in materia.

Per anni, in passato, il responsabile legale dell'azienda è stato soggetto imputabile unico e primario in tutto il settore delle violazioni ambientali penalmente sanzionate. Tale costruzione giuridica, tuttavia, aveva avuto l'effetto di creare una sorta di responsabilità oggettiva automatica e passiva per il titolare dell'azienda, che rispondeva sempre e comunque dei reati posti in essere magari da dipendenti lontani a livello di gestione, controllo e spesso territorio. Il titolare, dunque, rispondeva dei reati solo perché si trovava in quella posizione, e cioè per il suo ruolo.

Secondo l'ormai univoca interpretazione della suprema Corte, quando si tratti di grandi aziende il legale rappresentante può affidare, in base a precise disposizioni preventivamente adottate, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale. In tal caso, al verificarsi di un reato, la responsabilità penale ricade esclusivamente su questi ultimi soggetti, qualora si accertino elementi di dolo o colpa e si escluda qualsiasi interferenza del titolare.

Affinché la delega di funzioni in materia ambientale abbia efficacia, è necessaria la compresenza di precisi requisiti:

- la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
- il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
- la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo (Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007).

La Suprema Corte nella sentenza in esame ribadisce che non esiste una responsabilità oggettiva assoluta del titolare dell'azienda, ma è sempre necessario verificare, se all'interno dell'azienda vi è un delegato responsabile per lo svolgimento di determinati compiti e mansioni.

[torna su](#) ↑

Albo Nazionale Gestori Ambientali

RESPONSABILE TECNICO

Verifiche di idoneità - Pubblicato il calendario degli esami

Il Comitato nazionale ha recentemente definito i requisiti del Responsabile Tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120. La relativa Delibera, entrata in vigore il **16 ottobre 2017**, prevede che tutti i nuovi responsabili tecnici, quelli che intendono ricoprire tale incarico in nuove categorie o in una classe superiore della categoria di appartenenza, debbano superare le verifiche di idoneità per poter ricoprire tale incarico ([Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017](#)).

Sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali nell'[area dedicata ai responsabili tecnici](#), è stato pubblicato il calendario degli esami. I criteri e le modalità di svolgimento di tali verifiche sono stati fissati con [Delibera del Comitato Nazionale n. 7 del 30 maggio 2017](#).

Nella stessa area riservata il candidato potrà visualizzare i dettagli logistici (data-luogo-orario-riferimenti) di ogni sessione attiva, effettuare il *log-in* e avviare la procedura di iscrizione che è esclusivamente telematica.

La verifica si svolgerà mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla, di cui 40 relativi al modulo obbligatorio per tutte le categorie e 40 relativi al modulo specialistico.

Per superare la verifica bisogna rispondere correttamente almeno all'80% delle domande.

Secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 3 e 5, della delibera del Comitato nazionale n. 6/2017 sopra ricordata, in caso di mancato superamento, la verifica potrà essere sostenuta decorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto di iscrizione per almeno 20 anni.

Sul [sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali](#) sono stati pubblicati i set completi dei Quiz delle verifiche.

Disposizioni transitorie

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della Delibera del Comitato Nazionale n. 6/2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per ulteriori cinque anni, anche per altre imprese iscritte, o che si iscrivono, nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori e potrà sostenere la verifica a partire dal 2 gennaio 2021.

Dimostrazione del requisito di esperienza – Riconoscimento dell'affiancamento

Con la [Delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017](#) viene introdotto, per il dipendente dell'impresa iscritta all'Albo, l'istituto dell'affiancamento al Responsabile Tecnico (art. 1, comma 2, lett. d), riconosciuto come requisito di esperienza maturata nei settori di attività.

Le imprese eventualmente interessate, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del Responsabile Tecnico, devono comunicare preventivamente alla Sezione competente, tramite PEC all'indirizzo albogestori.trento@pec.it, l'inizio e la durata del periodo di affiancamento utilizzando l'apposito [modello](#).

[torna su](#) ↑

Quesiti in materia di gestione di rifiuti

È possibile effettuare un deposito temporaneo delle acque di lavaggio dei cassonetti stradali presso le proprie sedi operative dislocate nel territorio del comune nel quale svolge il servizio di igiene urbana?

Il Quesito inerente alla gestione delle acque di lavaggio dei cassonetti stradali è stato risolto dal Ministero dell'ambiente

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/quesiti_rin_acque_lavaggio_cassonetti.pdf

Di seguito si riporta una versione sintetica della questione. Nella fattispecie la Ditta in oggetto, affidataria dello svolgimento di un servizio pubblico, produce un rifiuto durante l'attività lavorativa, distribuita sul territorio comunale.

In quest'ottica le attività di pulizia periodica si possono intendere come un'attività manutentiva eseguita sulla rete pubblica di cassonetti distribuita sul territorio comunale affinché questa sia mantenuta efficiente, efficace e compatibile con le norme di igiene urbana. Secondo il Ministero, il caso in specie può essere ricondotto alla lettura dell'articolo 230 del [D.lgs. 152/06](#). In particolare l' articolo 230 al comma 1 recita: Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Nel caso di specie il luogo di produzione del rifiuto può essere la sede locale della società, la specifica attività, che consiste nel depositare temporaneamente i rifiuti costituiti dalle acque di lavaggio dei cassonetti presso le proprie sedi operative dislocate nel territorio comunale nel quale svolge il servizio di igiene urbana, appare configurabile in quanto disposto dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) del [D.Lgs. 152/2006](#), come deposito temporaneo. Restano sottintese le autorizzazioni necessarie al trasposto dei rifiuti, la tenuta del registro di carico e scarico e le modalità tecnico/amministrative di svolgimento del deposito temporaneo. Si sottolinea che la sede locale del gestore debba intendersi quella più vicina al luogo in cui si è eseguita la lavorazione.

[torna su](#) ↑